

# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

## PROVINCIA DI NAPOLI

**Data Delibera: 4/06/2020**

**N° Delibera: 56**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU E DIFFERIMENTO ACCONTO E SALDO IMU.**

L'anno duemilaventi addi quattro del mese di Giugno alle ore 13:20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

---

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Presente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;

**Visto** il Piano Socio Economico varato dalla Regione Campania e le misure attuate dal Governo, in seguito alla forte crisi economica che ha colpito l'intera nazione, è necessario che anche i Comuni provvedano a mettere in campo azioni tese a supportare le aziende, soprattutto quelle legate al comparto turistico, che sono quelle maggiormente colpite dalla situazione attuale, al fine di poter provare a garantire una occupazione che non impoverisca ulteriormente i lavoratori "stagionali";

### **Preso atto che**

- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;
- l'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 amplia le facoltà regolamentari degli Enti Locali;

### **Considerato che:**

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«omissis...i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre...omissis»*;
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;

- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;*

- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano, con proprio regolamento, *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;*

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

- l'articolo 177 del D.L. "Rilancio", dispone la non debenza dell'acconto IMU per l'anno 2020 per *« a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate»;*

**Preso atto che** l'articolo 13 del D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997 disciplina l'istituto del ravvedimento operoso, esteso ai tributi locali per altre fattispecie dall'articolo 10bis del d.l. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;

**Ritenuto che**

- il Comune può, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, adottando misure che tendano conto del grave momento di difficoltà economica, soprattutto del comparto turistico di un'Isola la cui economia ruota intorno a tale nevralgico settore;
- l'emergenza consente alla Giunta di deliberare su tale materia per poi essere sottoposta al Consiglio Comunale per l'eventuale ratifica;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 TUEL;

Con votazione unanime favorevole

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento IMU, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che tale aggiornamento del Regolamento si rende necessario, in particolare, per stabilire, in ragione della grave crisi economica determinata dall'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare il tessuto economico del comparto turistico e, quindi, dell'intero territorio comunale:
  - che i soggetti passivi di immobili di cui all'allegato A, che non riescano ad ottemperare al pagamento dell'acconto e del saldo IMU 2020, qualora l'accertamento da parte dell'Ente Locale intervenga prima del termine ultimo stabilito per il ravvedimento operoso, sarà privo di sanzioni ed interessi;
  - il differimento al 30 aprile 2021 del pagamento dell'acconto e del saldo IMU 2020 per i soggetti passivi di immobili di cui all'allegato B;
- di proporre al Consiglio Comunale la ratifica di quanto deliberato con il presente provvedimento;
- di dare atto che
  - la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, dal 1° gennaio 2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, previa unanime e separata votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii

## **Allegato A**

immobili rientranti nella categoria catastale D (ad eccezione dei D/10)

## **Allegato B (se non rientranti nella categoria catastale D, ad eccezione dei D/10)**

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi;

immobili degli stabilimenti termali;

immobili dell'agriturismo;

immobili dei villaggi turistici;

immobili degli ostelli della gioventù;

immobili delle colonie marine;

immobili degli affittacamere per brevi soggiorni;

immobili delle case e appartamenti per vacanze;

immobili dei bed & breakfast;

immobili dei residence e dei campeggi;

Immobili adibiti a negozi non alimentari rientranti nella categoria catastale C/1;

Immobili adibiti a negozi di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella categoria catastale C/1;

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE  
"I.M.U."**

*(Approvato con Deliberazione di G.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_, ratificata con Deliberazione di C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_ )*

# CAPITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

## INDICE

### Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto impositivo

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Determinazione delle aliquote

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare o dagli eredi

Art. 6 - Differimento pagamenti

### Titolo II - Agevolazioni ed esenzioni

Art. 7 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 8 - Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni

### Titolo III – Controllo, accertamento, rimborso

Art. 10 - Controllo e verifica

Art. 11 - Accertamento esecutivo e rateazione

Art. 12 - Dichiarazione e variazioni ai fini IMU

Art. 13 - Rimborsi e compensazioni

Art. 14 - Contenzioso

### Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 15 - Norme di rinvio

Titolo I  
Principi generali

Art. 1  
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Art. 2  
Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti al successivo art. 3, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.
2. L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì:

- a- alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza;
- b- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- d- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 3  
Definizioni

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria:

- a- per "abitazione principale" di cui al precedente art. 2 si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b- per "pertinenze dell'abitazione principale" di cui al precedente art. 2 si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c- per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d- per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'art. 36, comma 2, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 04.08.2006, n. 248. È, altresì, considerata "area fabbricabile di fatto" l'immobile in corso di costruzione, costruito in violazione delle norme in materia edilizia. La base di calcolo dell'imposta è sempre rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, stabilito con deliberazione della Giunta Municipale, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- e- per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

#### Art. 4

##### Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio

di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

2. A decorrere dall'anno 2021 il Comune può diversificare ulteriormente le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con apposito decreto ministeriale di prossima adozione.

## Articolo 5

### Versamenti effettuati da un contitolare o dagli eredi

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

## Articolo 6

### Differimento pagamenti

In considerazione dell'epidemia da COVID-19 che ha colpito l'intera Nazione e della conseguente crisi economica che ha investito tutto il comparto turistico di un'Isola la cui economia ruota intorno a tale nevralgico settore, si differisce al 30 aprile 2021 il pagamento dell'acconto e del saldo IMU 2020 per i soggetti passivi di immobili di cui all'allegato B

## Titolo II

### Agevolazioni ed esenzioni

#### Art. 7

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Usufruiscono del medesimo regime impositivo dell'abitazione principale:
  - l'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi.
2. L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo.

## Art. 8

### Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

1. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
2. Per gli immobili posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di Barano d'Ischia ed in parte nel Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune, si applica l'aliquota dell'abitazione principale, con l'esclusione della relativa detrazione d'imposta.
3. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento e le relative sanzioni in caso di inadempimento.

## Art. 9

### Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale:
  - a) gli immobili ubicati nel Comune di Barano d'Ischia posseduti dallo Stato, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Napoli e dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
  - c) gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) c) d) e) f) h) i) del D. Lgs. n. 504/1992.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa

nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
4. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
  5. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
  6. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
  7. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

### Titolo III

#### Controllo, accertamento, rimborso

#### Art. 10

##### Controllo e verifica

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU.
2. La Giunta municipale esprime indirizzi per l'attività di controllo secondo criteri selettivi individuati di volta in volta e per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa competente e di indicatori di

evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

3. Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche date rilevanti per la lotta all'evasione.
4. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92.

#### Art. 11

##### Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.
4. In considerazione dell'epidemia da COVID-19 che ha colpito l'intera Nazione e della conseguente crisi economica che ha investito tutto il comparto turistico di un'Isola la cui economia ruota intorno a tale nevralgico settore, i soggetti passivi di immobili di cui all'allegato A, che non riescano ad ottemperare al pagamento dell'acconto e del saldo IMU 2020, qualora l'accertamento da parte dell'Ente Locale intervenga prima del termine ultimo stabilito per l'eventuale ravvedimento operoso, sarà privo di sanzioni ed interessi.

#### Art. 12

##### Dichiarazione e variazioni ai fini IMU

1. La dichiarazione e le variazioni IMU devono essere presentate dai soggetti passivi dell'imposta con le modalità approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. E' comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione nonchè all'aggiornamento della propria posizione contributiva.

#### Art. 13

##### Rimborsi e compensazioni

1. I provvedimenti di rimborso dell'imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.
2. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l'autorizzazione a compensare - senza applicazione di interessi - le somme di cui è

creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.

3. La restituzione delle somme di cui ai precedenti commi non si effettua per importi fino ad euro 12,00 (dodici/00).

#### Art. 14

##### Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Municipale sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### Titolo IV

##### Disposizioni finali

#### Art. 15

##### Norme di rinvio

##### Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU) nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

## **Allegato A**

immobili rientranti nella categoria catastale D (ad eccezione dei D/10)

## **Allegato B (se non rientranti nella categoria catastale D, ad eccezione dei D/10)**

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi;

immobili degli stabilimenti termali;

immobili dell'agriturismo;

immobili dei villaggi turistici;

immobili degli ostelli della gioventù;

immobili delle colonie marine;

immobili degli affittacamere per brevi soggiorni;

immobili delle case e appartamenti per vacanze;

immobili dei bed & breakfast;

immobili dei residence e dei campeggi;

Immobili adibiti a negozi non alimentari rientranti nella categoria catastale C/1;

Immobili adibiti a negozi di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella categoria catastale C/1

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. DIONIGI GAUDIOSO        Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. dal 15/06/2020 al 30/06/2020

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3247 del 15/06/2020 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**